

Consilium pro Publicis Ecclesiae Negotiis
Normae de promovendis ad Episcopatum in Ecclesia latina
25 marzo 1972
AAS 64 (1972) 386-391

Art. I.– 1. I vescovi hanno la facoltà e il dovere di far • conoscere alla sede apostolica i nomi dei presbiteri, che ritengono degni dell'ufficio episcopale, e ad esso idonei, non soltanto nell'ambito del clero diocesano, ma anche dei religiosi, che esercitano il sacro ministero nella diocesi, e dei sacerdoti di altra giurisdizione, da essi ben conosciuti.

2. I singoli vescovi diocesani e gli altri ordinari del luogo, eccettuati i vicari generali, cercheranno di raccogliere le notizie e tutti gli elementi necessari a svolgere una missione così importante e difficile, sia compiendo personalmente i sondaggi, sia consultando, secondo l'opportunità, entro la propria giurisdizione, non però in forma collettiva, sacerdoti appartenenti al capitolo cattedrale, oppure ai consultori, o al consiglio presbiterale, e altri ancora sia del clero, diocesano o regolare, sia del laicato.

3. Per quanto riguarda le circoscrizioni ecclesiastiche affidate a istituti missionari, si riconosce ai rispettivi superiori generali, secondo la prassi vigente nella S. Congregazione per l'Evangelizzazione dei popoli, la facoltà di proporre candidati del proprio istituto, salvo sempre il diritto della sede apostolica di provvedere in altro modo, qualora ciò sia ritenuto opportuno. •

Testo ufficiale latino.

Fonti principali di riferimento: can. 6 § 1, 4° CIC (vigenza delle *Normae*) È can. 377 § 1 CIC (libertà della nomina) È artt. II-XI [49], can. 377 § 2 CIC (elaborazione dell'elenco di episcopabili) È CEI: con delibera n. 3 del 23 dicembre 1983 la CEI ha stabilito che "l'elenco dei sacerdoti diocesani e religiosi ritenuti degni di candidatura all'episcopato, fermo restando il diritto di ogni singolo vescovo, sia redatto e trasmesso alla Santa Sede dalle Conferenze episcopali regionali" ("Notiziario CEI" 1983, p. 209) È art. XIII, 2 [49], can. 377 § 3 CIC, n. VI [19] (ricerca di nomi per la "terna") È art. I. 3 [49], can. 158 ss. CIC (presentazione canonica in circoscrizioni affidate a istituti) È circoscrizioni con sistemi speciali È art. XII [49] (processo informativo dei candidati: ha come scopo procurare le notizie richieste dall'art. VI.2 [49], can. 378 § 1 CIC) È artt. 77, 89 [9] (congregazioni competenti in argomento) È art. 47 [9] (intervento della Segreteria di Stato) È can. 378 § 2 CIC (giudizio di idoneità) È In Italia le inchieste sui candidati all'episcopato venivano svolte direttamente dagli organismi della curia romana. Con rescripto *ex audientia* del 22 maggio 1986 è stata modificata tale situazione, affidando al nunzio apostolico in Italia gli stessi compiti che hanno altri nunzi in materia di indagini sui candidati all'episcopato, nomine vescovili, erezione, soppressione, unione di diocesi e rettifica dei confini delle circoscrizioni ecclesiastiche (cf. Congr. per i Vescovi, lettera dell'8 giugno 1986, prot. n. 414/86, in "Notiziario CEI" 1986, pp. 142-143) È Con scambio di Note diplomatiche del 23 novembre 1985 tra il Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa e l'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede si è data esecuzione all'art. 3 n. 2 dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense, disponendosi che "la comunicazione della nomina degli Arcivescovi e Vescovi diocesani, dei Coadiutori, degli Abati e Prelati con giurisdizione territoriale sarà effettuata dalla Nunziatura Apostolica in Italia al Ministero degli Affari Esteri" (Comunicato circa disposizioni attuative dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense, in "Notiziario CEI" 1985, p. 633).

Testo: J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Milano, 1997, Capitolo XV "L'ufficio episcopale e la sede episcopale", pp. 374 ss

Bibliografia: "Quaderni di Diritto Ecclesiale" 1, 12, 1999, numero monografico; D.J. ANDRES, *La interdicasterialidad del nombramiento de Obispos según la 'Pastor Bonus'*, in "Il processo di designazione dei vescovi: storia, legislazione, prassi" [a cura di D.J. Andrés, Città del Vaticano, 1996, pp. 577 ss.; J.I. ARRIETA, *Vescovi*, in "Enciclopedia giuridica" XXXII, 1994; M. BROGLI, *Nomine vescovili nelle Chiese orientali cattoliche*, in "Kanon" 7, 1985, pp. 124 ss.; G. CORBELLINI, *Le modalità per la scelta dei candidati all'episcopato nel Codice di diritto canonico, con particolare riferimento alle proposte avanzate per la redazione dei nuovi canoni*, ibid., pp. 323 ss.; M. COSTALUNGA, *La congregazione per i vescovi*, in AA.VV., *La Curia Romana nella Cost. Ap. "Pastor Bonus"*, a cura di P.A. Bonnet e C. Gullo, Città del Vaticano, 1990, pp. 293 ss.; G. DALLA TORRE, *L'intervento dello*

Art. II.– 1. I nomi dei candidati vescovili siano normalmente esaminati e proposti dai vescovi riuniti in assemblea. E' però lecito ai singoli vescovi, e agli altri ordinari sopra menzionati all'art. I, 2, proporre direttamente candidati alla santa sede.

2. Queste assemblee o conferenze, devono essere solitamente provinciali, vale a dire constare dei vescovi e degli ordinari, tra cui sopra, che appartengono ad una stessa provincia ecclesiastica, a meno che particolari circostanze non consiglino di riunire assemblee interprovinciali, o regionali, o anche nazionali, avendone prima informata la sede apostolica.

Art. III.– 1. Alla assemblea partecipano, con gli stessi diritti, tutti i vescovi della provincia, o della regione, o della nazione, i quali, secondo i rispettivi statuti, appartengono con voto deliberativo alla stessa conferenza episcopale.

2. La preparazione dell'ordine del giorno e la presidenza delle riunioni spetta al metropolita, o, in sua assenza, al più anziano dei suffraganei, se si tratta di assemblea provinciale; se invece si tratta di assemblea regionale o nazionale, spetta al rispettivo presidente.

Art. IV.– Le assemblee devono essere periodiche, secondo la prescrizione del motu proprio *Ecclesiae sanctae*, al n. 10. Conviene che si tengano in occasione delle consuete riunioni dei vescovi.

2. Le assemblee si riuniscono, nel tempo stabilito, affinché i vescovi propongano i candidati o, se del caso, forniscano ulteriori informazioni circa i candidati anteriormente proposti. Potrà anche avvenire che qualche candidato, già proposto, non si debba più conservare in lista sia per l'avanzare dell'età, sia per malattia, sia per altro motivo, per il quale sia reso inadatto all'episcopato.

Art. V.– Con un conveniente anticipo sulla data dell'assemblea, i nomi dei candidati devono essere inviati al presidente da parte di coloro che hanno il diritto e il dovere di intervenire; il presidente avrà cura di comunicare loro l'elenco completo dei nominativi, prese le opportune cautele.

Essi, poi, devono esaminare i nomi dei candidati, e annotare le notizie di cui siano a conoscenza circa ognuno di essi.

Art. VI.– 1. I vescovi riuniti si scambieranno le notizie e le osservazioni sui singoli candidati, spiegando se ne diano conferma per scienza propria, oppure se le riferiscano per sentito dire.

2. L'esame dei candidati deve permettere di discernere se essi posseggano le doti necessarie che distinguono un buon pastore di anime e un maestro nella fede: se cioè godano di buona reputazione; se siano di condotta irreprensibile; se abbiano retto discernimento, prudenza, carattere equilibrato e costante; se siano saldi nella fede ortodossa, se siano devoti alla sede apostolica e fedeli al magistero della chiesa; se siano profondamente versati nella teologia dogmatica e morale, e nel diritto canonico, se spicchino per la loro pietà, per il loro spirito di sacrificio e per lo zelo pastorale, se abbiano l'attitudine a governare. Occorre anche tener conto delle qualità intellettuali, del corso di studi compiuti, della sensibilità sociale, della disposizione al

Stato nella designazione dei Vescovi. La prassi concordataria postconciliare, ibid., pp. 489 ss.; J. FARIS, *Eastern Catholic Churches: Constitution and Governance*, New York, 1992, pp. 411 ss.; L. GEROSA, "De electione Episcoporum": un banco di prova della sinodalità secondo la tradizione orientale e latina, in AA.VV., "Incontro fra canonici d'oriente e d'occidente" II, a cura di R. Coppola, Bari, 1994, pp. 209 ss.; J.M. HUELS, *The selection of Bishops: Recovering the Traditions*, in "The Jurist" 59, 1999, pp. 348-376; D. LE TOURNEAU, *Comentario a los cann. 376 ss.*, in ComEx II/1, pp. 715 ss.; R. METZ, *Innovation et anachronismes au sujet de la nomination des évêques dans de récentes conventions passées entre le Saint-Siège et divers États*, in "Studia Canonica" 20, 1986, pp. 197 ss.; A. MONTAN, *Modalità per la scelta dei candidati all'episcopato. Nota*, ibid., pp. 385 ss.; F. SERRAZIN, *La nomination des évêques dans l'Église latine*, in "Studia Canonica" 20, 1986, pp. 367 ss.

dialogo e alla collaborazione, della apertura ai segni dei tempi, della lodevole preoccupazione di restare al di sopra delle parti, dell'ambiente familiare, della salute, dell'età, e di caratteristiche ereditarie.

Art. VII.– 1. Conclusa la discussione orale, i voti, o l'astensione dal voto, devono essere espressi per ciascuno dei candidati per iscritto o in altra maniera adatta.

2. Il voto dev'essere segreto, affinché sia assicurata ad ognuno la piena libertà di esprimerlo. E' conveniente che, oltre il voto stesso, sia chiaramente indicato il tipo di diocesi o di servizio, a cui ciascun candidato sembri più adatto.

3. Dopo i voti sui singoli candidati, se ne faccia lo spoglio, in un modo che ne permetta l'esatto computo.

4. Se si ritiene opportuno, il presidente può invitare i vescovi a una nuova discussione orale, circa uno o più candidati, e provvedere a una seconda votazione, affinché appaiano più chiaramente le loro caratteristiche.

Art. VIII.– 1. Prima della conclusione dell'assemblea, si prepari un elenco di coloro che, ritenuti degni e idonei all'episcopato, dovranno essere proposti alla sede apostolica.

2. Parimenti, prima che si chiuda l'assemblea, sia distrutto tutto ciò che possa far conoscere come ciascuno abbia votato. Tuttavia, si redigano gli atti di quanto si è compiuto nell'assemblea, secondo le norme del diritto.

3. E' particolarmente desiderabile che i vescovi non si congedino senza aver prima attentamente letto, approvato e sottoscritto i verbali.

Art. IX.– Il presidente dell'assemblea invierà alla sede apostolica, per il tramite del rappresentante pontificio, una copia integrale degli atti e dell'elenco dei candidati.

Art. X.– 1. In quelle nazioni, che comprendono diverse province ecclesiastiche, e qualora ciò si ritenga conveniente a giudizio di almeno due terzi di coloro che, con voto deliberativo, fanno parte della conferenza episcopale nazionale, l'elenco preparato nell'assemblea provinciale o regionale sia inviato, per opportuna conoscenza, al presidente della conferenza episcopale nazionale, il quale potrà aggiungere osservazioni e informazioni, tenendo presenti le necessità e la situazione concreta della chiesa in tutta la nazione.

2. Parimenti, se la maggioranza, come nel precedente paragrafo, dei membri della conferenza episcopale nazionale lo ritiene opportuno, si potrà stabilire che o il comitato permanente della conferenza, oppure una commissione ristretta, composta da membri scelti per un tempo determinato dall'assemblea plenaria della medesima conferenza, a cui presiederà lo stesso presidente della conferenza nazionale, aggiunga osservazioni o informazioni, come sopra al n. 1.

Art. XI.– 1. Quando si tratta di presentare alla sede apostolica nomi di candidati per un determinato ufficio episcopale, bisogna tener conto delle liste preparate dalle assemblee provinciali, oppure dalle assemblee regionali o nazionali nei casi indicati all'art. II.

2. Le liste tuttavia non restringono la libertà del romano pontefice, il quale, per il suo ufficio, ha sempre il diritto di eleggere e di nominare anche soggetti scelti per altra via.

Art. XII.– 1. Prima che un candidato sia nominato vescovo, la sede apostolica compie nei suoi riguardi una diligente e ampia indagine, consultando singolarmente le persone che lo abbiano ben conosciuto e siano capaci di dare informazioni il più possibile complete e un prudente e meditato giudizio davanti a Dio.

2. Questa indagine è affidata al rappresentante pontificio, il quale invia il questionario, appositamente preparato, ad ecclesiastici: vescovi, sacerdoti, religiosi; possono altresì essere interpellati, nello stesso modo, laici prudenti e degni di fiducia, i quali posseggano sul candidato notizie utili da conoscersi.

Art. XIII.– 1. Quando si tratta di provvedere a una diocesi o di nominare un coadiutore con diritto di successione, il rappresentante pontificio chiederà al vicario capitolare o all'amministratore apostolico o allo stesso vescovo diocesano un'ampia e dettagliata relazione circa le condizioni e le necessità della diocesi; potranno anche essere interrogati il clero e il laicato, specialmente per il tramite degli organismi rappresentativi canonicamente istituiti, come pure i religiosi.

2. Salve le legittime eccezioni dovute a una legge particolare o a una consuetudine o ad altro motivo, è compito del rappresentante pontificio, per la formazione della cosiddetta «terna» da sottoporre alla sede apostolica, di raccogliere individualmente e di comunicare alla stessa sede apostolica, insieme col proprio parere, i suggerimenti del metropolita e dei suffraganei della provincia, alla quale appartiene, o è aggregata in occasione dell'assemblea, la diocesi da provvedere, come pure i suggerimenti del presidente della conferenza episcopale nazionale. Il rappresentante pontificio, inoltre, ascolterà, secondo l'opportunità, alcuni membri del capitolo cattedrale o dei consultori diocesani, e altri del clero secolare e regolare, specialmente del consiglio presbiterale quale era costituito prima della vacanza della sede episcopale.

3. Con gli opportuni adattamenti, simile procedura sarà seguita da coloro, che hanno il compito di proporre candidati quando si tratta della nomina di vescovi ausiliari.

Art. XIV.– In tutto questo procedimento, sia i vescovi, sia i rappresentanti pontifici, sia i sacerdoti e i fedeli che in qualunque modo vi hanno preso parte, debbono osservare rigorosamente il prescritto segreto pontificio come lo esigono la natura stessa delle cose e il rispetto dovuto alle persone in causa.

Art. XV.– Fermo restando il voto del concilio ecumenico Vaticano II nel decreto *Christus Dominus*, n. 20, concernente la libera elezione dei vescovi, le norme che precedono non abrogano i legittimi privilegi concessi o giuridicamente acquisiti e le procedure particolari approvate dalla santa sede mediante accordo o altra maniera, né vi si sostituiscono.